



Città di Motta di Livenza

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409

REPERTORIO GENERALE ORDINANZE N. 11 del 02/10/2025

Prot. Gen. 11 del 02/10/2025

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, VALIDITÀ' FINO AL
30/04/2026**

ORDINANZA DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, VALIDITÀ' FINO AL 30/04/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero; che con il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) convocato dalla Provincia di Treviso il 11/09/2025 sono state esaminate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da adottare per la stagione 2025/2026;
- che con il D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);
- che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;
- vista la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli art. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RILEVATO che l'Accordo Padano prevede che:

- a) le misure temporanee e omogenee si attivino in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta - semaforo verde**: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;
 - **livello di allerta 1 - semaforo arancio**: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 - semaforo rosso**: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- b) l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa;
- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione il Comune di Motta di Livenza rientra in zona IT0522 "Pianura", comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";

PRESO ATTO della conformazione territoriale del Comune di Motta di Livenza, con concentrazione dell'abitato nel capoluogo e nelle frazioni, e attraversati da arterie regionali e provinciali, SR53 Postumia, SP51, SP52, SP53 e SP166, elementi viabilistici che rendono di dubbia efficacia e di difficile applicazione le limitazioni della circolazione;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 24/07/2024;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023;
- l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, dalla data di pubblicazione della presente fino al 30/04/2026

LIVELLO DI ALLERTA VERDE "NESSUNA ALLERTA"

1. Istituzione del divieto di circolazione:

- dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30: nei centri abitati del comune, così come definito dall'art.3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", in tutte le strade comunali alle seguenti categorie:

- a. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;
- b. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
- c. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
- d. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
- e. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

- sono escluse dal divieto le seguenti strade, S.R. 53 Postumia, ricadente entro i confini comunali, - S.P. 12 (Postumia-Quartarezza-Mure), S.P. 51 (Motta-S.Giovanni-Meduna) S.P. 52 (Motta-Lorenzaga-S.Stino), S.P. 53 (Motta-z.i Sud Magnadola-Cessalto), S.P. 166 (Motta-Malintrada-Chiarano) ricadenti entro i confini comunali;

- sono esclusi le seguenti categorie di veicoli a motore, Veicoli a basse emissioni, Trasporti collettivi, Servizi alla comunità, Enti e Pubbliche Amministrazioni, Commercianti, Trasporto merci, Cantieri, Targhe estere e turismo, Revisioni, Lavoratori e Turnisti, Cerimonie, Emergenze, Pubblica sicurezza, Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi;

- obbligo di spegnimento dei motori per tutti i livelli di allerta, degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

2. Riduzione delle temperature medie per il riscaldamento:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare: i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7; 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8. Sono fatte salve le eccezioni di legge;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

- sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.

3. Combustione all'aperto:

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. Sono ammesse deroghe ai falò e fuochi d'artificio tradizionali opportunamente autorizzati.

LIVELLO DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO

1. Riduzione delle temperature medie per il riscaldamento:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare: i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (DGRV n. 1908/2016) fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

2. Combustione all'aperto:

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;

AVVISA

Il presente provvedimento ha validità dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 aprile 2026;

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione delle altre disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio comunale nel sito istituzionale on-line e data la massima pubblicità. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- che il presente provvedimento, venga sospeso nel periodo delle festività (***natale, epifania***), ***a decorrere da venerdì 20/12/2025 sino a lunedì il 06/01/2026.***

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso ai Tribunale Amministrativo regionale per il veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) dei dpr 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

IL SINDACO

Arch. Alessandro Righi

Pubblicato nella sezione Albo Pretorio dal 02/10/2025

Il Resp. Delle Pubblicazioni